

Commento a sentenza Tribunale di Cassino del 14 maggio 2012

SFERRARE UN CALCIO E' ATTO DI TORTURA CARATTERIZZATO DA PARTICOLARE GRAVITA' E DISPREZZO NEI CONFRONTI DI UN ANIMALE.

A cura dell'Avv. Annalisa Gasparre

Si può ben dire che l'intolleranza verso gli animali abbonda ovunque e talvolta l'animale è strumento attraverso cui vendicarsi di qualcuno.

Sembra questo il caso trattato dalla sentenza del Tribunale penale di Cassino che ha giudicato colpevole di maltrattamenti verso gli animali un uomo che il 4 agosto del 2006 si avvicinava al cane che era portato al guinzaglio da una anziana donna e sferrava un calcio alla povera bestiola, che rovinava a terra. Seguivano conseguenze per il cane, ossia un obiettivo danno prodotto *“dall'inusitata violenza posta in essere dall'imputato”*. La diagnosi veterinaria fu quella di zoppia dell'arto posteriore destro: nel processo tale referto medico assumeva la duplice veste di prova delle lesioni subite dal cane, atteso che non emergevano cause alternative della malattia diverse dall'azione violenta perpetrata in suo danno, e dunque potenzialmente interruttrive del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e il danno prodotto, sia sotto il profilo dell'*an* della sussistenza della condotta criminosa che sotto il profilo del danno effettivamente arrecato.

Il processo ha permesso di far luce sul movente dell'atto irragionevole, apparentemente inspiegabile. Non che l'individuazione del movente sia tecnicamente requisito necessario per pervenire ad una condanna, ma una spiegazione del gesto è stata comunque rintracciata dal giudice e ricondotta nel contesto dei rapporti di vicinato tra gli umani l'uno protagonista e l'altra (agghiacciata) testimone del reato. L'azione dell'uomo era conseguenza di un contesto di recriminazioni nei confronti della donna, vicina di casa dell'uomo, con cui non vi erano buoni rapporti, giusta una controversia di natura civilistica. In proposito, il giudice si è convinto della spiegazione del gesto come frutto *“di una ritorsione trasversale operata in danno di un animale che ben sapeva, come è apparso evidente dalla deposizione del teste R., essere particolarmente caro alla famiglia tanto da costituirne parte rilevante”*.

1. LE PROVE

Oltre al già citato referto medico veterinario, la verità dei fatti denunciati è stata desunta dalla testimonianza della proprietaria del cane, sulle cui deposizioni si fonda tutta l'istruttoria che ha costituito il terreno su cui costruire la condanna (peraltro riscontrate da altre fonti testimoniali).

Si tratta di un'applicazione – in un contesto originale, ma del tutto opportuno – del noto principio per cui la dichiarazioni rese dalla persona offesa possono provare – anche da sole – la responsabilità dell'imputato, purché sottoposte nel giudizio di merito ad un rigoroso controllo di



attendibilità (al pari di quanto avviene per la testimonianza di altro soggetto)¹ (*ex multis*, Cass. sez. I, n. 46954/2004; Cass. sez. VI n. 33162/2004, Patella e, in senso conforme, di recente, Cass. pen. Sez. II Sent. nn. 43306 e 43307 del 24/11/2011).

Si legge nella sentenza che la teste “ha narrato i fatti coerentemente e senza incorrere in contraddizioni” e che benché proprietaria del cane, la sua deposizione testimoniale “riscontrata da altri significativi elementi di prova testimoniale e documentale” può fondare “un giudizio di colpevolezza”.

2. SFERRARE UN CALCIO E' ATTO DI TORTURA CARATTERIZZATO DA PARTICOLARE GRAVITA' E DISPREZZO NEI CONFRONTI DI UN ANIMALE.

2.1. INTEGRATO L'ELEMENTO OGGETTIVO CON LA SEMPLICE ESECUZIONE.

L'elemento oggettivo del reato di maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.) risulta pienamente integrato, in quanto – tra le varie condotte alternativemente previste² – è richiesto che l'animale sia sottoposto a sevizie, “*ossia a un atto di tortura e si consuma con la semplice esecuzione dell'azione illecita*”. Non essendo richiesta l'abitudine delle condotte affinché sia integrato il reato di maltrattamento di animali, il delitto in questione risulta configurato già “*con una sola azione produttiva di lesioni, allo stesso modo in cui ricorre il reato in parola nel caso in cui, mediante una sola azione ingiustificata e non necessitata, si produca la morte dell'animale*”. Di qui la conseguenza per cui è sufficiente una “*sola azione qualificata da particolare gravità e dispregio nei confronti di un animale*” a ledere il sentimento comune per gli animali, cioè il bene giuridico espressamente tutelato dal Titolo IX *bis* del Codice Penale, ove è stata inserita la fattispecie incriminatrice.

Afferma il giudice che “*Il calcio fu del tutto gratuito non avendo il cane manifestato alcun atteggiamento aggressivo. Le ridotte dimensioni della bestiola del resto, inducono ad escludere l'esistenza di un pericolo imminente per l'incolumità del M.*”. L'azione dell'uomo era del tutto priva di giustificazione, in quanto volta unicamente ad arrecare gratuite sofferenze al cane (e così ferire in via mediata anche la donna), dunque il fatto – conclamato nella sua dimensione oggettiva e storica – non era in alcun modo scriminato³.

¹ In tal caso, non è necessario applicare le regole probatorie del terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p. che richiedono i riscontri esterni, rispetto alla testimonianza resa dall'offeso. Quando però la persona offesa si sia costituita parte civile – e risulti perciò essere portatrice di pretese economiche – , il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, potendo rendere concretamente opportuno procedere al riscontro con altri elementi diversi dalla testimonianza dell'offeso

² Le altre condotte sono quelle di cagionare una lesione, la sottoposizione a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale.

³ A onor del vero, la fattispecie incriminatrice afferma la sussistenza del reato quando il fatto è agito per crudeltà o senza necessità. Nel caso in esame, dunque, anche laddove si affermasse che vi fosse necessità



2.2. L'ELEMENTO SOGGETTIVO E' CONNOTATO DA DOLO DI PARTICOLARE MALVAGITA' E INTENSITA'.

Quanto all'elemento soggettivo, la condotta ascritta all'imputato – già destinatario di un decreto penale, poi opposto e quindi oggetto del dibattimento di cui alla sentenza in commento – viene giudicata non solo dolosa, ma connotata da *“particolare malvagità ed intensità”*, perché *“arrecata nei confronti di un essere del tutto estraneo alle diatribe con i proprietari dell'animale”*.

3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO MITE...

Rispetto al trattamento sanzionatorio, il giudice, potendo scegliere tra l'alternativa fra pena detentiva e pena pecuniaria, ha optato per quest'ultima, concedendo le attenuanti generiche *“solo in relazione allo stato di incensuratezza dello stesso e al fine di adeguare la pena al caso concreto”*, motivando l'entità della pena comminata ai maltrattamenti (=danni) concreti, dunque rapportata ai *“termini di lesività (gg. sette circa di guarigione)”*, così determinando la pena in termini pecuniari (multa di Euro 4.000/00 (Pena base Euro 6.000/00 diminuita per effetto di concessione di attenuanti generiche ad Euro 4.000/00), oltre al pagamento delle spese processuali come per legge. Non esprimano giudizi inorriditi i lettori prima di aver finito!

... MA SENZA CONDIZIONALE

Sapientemente il giudice non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, così rendendo effettiva e attuale la pena comminata, seppure solo pecuniaria. Il giudice infatti ha affermato che *“i rapporti di vicinato ed interpersonali tra l'imputato M. e i componenti della famiglia B. - R. sono deteriorati al punto da non consentire una prognosi favorevole circa la futura astensione dal commettere altri reati”*.

Essendosi costituita parte civile la proprietaria del cane – nella sua qualità di persona danneggiata dal reato – il giudice penale si è soffermato a statuire anche sulle pretese civilistiche connesse al reato, riconoscendo il risarcimento del danno patrimoniale, determinato dalle spese mediche e di cura cui fu sottoposto il cane, come documentate in atti. Ha liquidato altresì il danno morale conseguente da reato (combinato disposto artt. 185 c.p. e 2050 c.c.) – secondo i criteri equitativi – quali la gravità del reato, desunta da elementi quali l'intensità del dolo, nonché guardando all' *“intenso legame affettivo intercorrente tra l'animale ed il suo proprietario”*.

nell'azione dell'imputato, il reato sussisterebbe lo stesso, giusto il tessuto argomentativo con cui il Giudice – a più riprese – evidenzia la crudeltà manifestata dall'agente. In altre parole: anche se necessaria, l'azione non deve essere crudele. Se connotata da crudeltà, l'agente non si salva perché l'azione era necessaria.



4. INFINE... UNA (PACATA MA DOVEROSA) NOTA CRITICA

L'unico nodo che non si è riusciti a sciogliere dalla lettura della sentenza è quello che riguarda il passaggio laddove il giudice afferma che *“Quanto alla consapevolezza che l'animale appartenesse ad un terzo, elemento costituente elemento costitutivo del reato (Cass. sez. 3 n. 44822/2007), esso è ampiamente provato dal fatto che l'imputato era a conoscenza della proprietà da parte del suo vicino di casa del cane; in ogni caso la presenza di un guinzaglio al quale la R. teneva il proprio cane al momento del fatto, esclude ogni dubbio al riguardo”*, se non ritenendo erronea la lettura della sentenza di legittimità citata.

L'argomento “proprietà di un terzo” non convince perché ultroneo rispetto alla previsione normativa.

Uno degli aspetti della rivoluzione copernicana⁴ con cui il maltrattamento di animali è stato riformato nel 2004 risiede proprio nella punibilità di condotte oggettivamente integranti maltrattamento, da “chiunque” poste in essere, compreso il proprietario (o legittimo detentore, come lo si voglia chiamare) che, spesso, è proprio l'autore del reato! La previsione dell'art. 544 *ter* c.p., con il suo *incipit* riguardante l'autore (“chiunque”) ha – di fatto – assorbito la previsione contravvenzionale dell'art. 638 c.p. – a cui sembra invece aver fatto riferimento *in parte qua* il giudice – che punisce chiunque uccida o danneggi animali “altrui”, cioè che *“appartengono ad altri”*. La stessa norma, però, è stata riformata dalla Legge 189/2004 che ha introdotto il delitto di maltrattamento (art. 544 *ter* c.p.), introducendo nel testo dell'articolo, una clausola che precisa che il reato contravvenzionale sussiste *“salvo che il fatto costituisca più grave reato”*; è pacifico che il delitto *ex art. 544 ter* c.p. sia più grave reato rispetto alla contravvenzione *ex art. 638 c.p.*, residuo anacronistico di una normativa destinata a tutelare gli animali, in quanto *res*, dunque mero bene patrimoniale, come si evince leggendo l'aggravante prevista dal co. 2 nel caso in cui il fatto sia commesso contro *“tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini o equini, anche non raccolti in mandria”*⁵.

Ne segue che quando si proceda per il delitto di maltrattamento di animali, alcuna rilevanza assume la circostanza della proprietà del bene ad altri diversi dall'agente, né la consapevolezza di tale circostanza, quanto alla sussistenza del reato. Al più tale consapevolezza, laddove positivamente accerta, potrà rilevare in sede di commisurazione della pena o per circostanziare il reato.

⁴ Non me ne voglia Copernico per l'ambiziosa associazione!

⁵ Oppure ricavabile dal contesto del Titolo del Codice penale in cui tale reato è previsto, che tutela il bene giuridico costituito dal patrimonio.

Dalla consapevolezza dell'altruità del rapporto uomo/animale (sia questo in termini di proprietà, detenzione, ecc.), rispetto all'agente ne residua solo la previsione di dover fare i conti – oltre che con lo Stato, anche – con la persona danneggiata dal reato che potrà costituirsi parte civile o attivare un procedimento civile per far valere il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Annalisa Gasparre

Publicato il 28 agosto 2012

La sentenza

Trib. Cassino, Sent., 14-05-2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Nei confronti dell'imputato è stato emesso decreto penale di condanna alla pena della multa di Euro 1.500/00. Proposta opposizione, nei confronti dello stesso è stato emesso decreto di giudizio immediato per l'udienza del 15 aprile 2009 dinanzi al Tribunale in diversa composizione monocratica. Respinta eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa, è stata ammessa la costituzione di parte civile e, dichiarato formalmente aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove. E' stato pertanto implicitamente revocato il decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 464 c.p.p. Alla successiva udienza del 02 luglio 2009 è stato esaminato il teste T.. All'udienza del 04 marzo 2010 è stato esaminato il teste D.N.. Il processo ha subito due rinvii a causa della sopravvenuta cancellazione dall'albo del difensore di parte civile e per l'adesione del precedente magistrato all'astensione dallo svolgimento dell'attività giudiziaria proclamata dall'Associazione Nazionale Magistrati. Mutata la composizione monocratica del giudice, è stata disposta la rinnovazione del dibattimento, non avendo le parti prestato il loro consenso all'utilizzazione delle prove testimoniali anteriormente assunte. All'udienza del 13 maggio 2011 sono stati nuovamente esaminati i testi a carico D.N. A. e T. A. e il teste a discarico C. A. M.. Ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è stata ammessa a deporre quale teste R. D., moglie del proprietario del cane, la quale al tempo del fatto teneva al guinzaglio il cane. Esaminata la testimone all'udienza del 25 gennaio 2012, il processo è stato rinviato per la sola discussione all'odierna udienza.

2) Ritiene il giudice raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.1) Va anzitutto valutata la deposizione testimoniale resa da R. D., ossia colei che al tempo dei fatti era detentrica del cane e lo portava a passeggio lungo la via comunale.

La teste ha narrato i fatti coerentemente e senza incorrere in contraddizioni.

Quantunque non disinteressata perché comproprietaria del cane (formalmente dichiarato all'anagrafe canina dalla parte civile B. marito della teste), sulla scorta della sua deposizione testimoniale, riscontrata da altri significativi elementi di prova testimoniale e documentale, può fondarsi un giudizio di colpevolezza.

2.2.) Dall'esame del teste è emersa prova che il 4 agosto del 2006, R. D. uscì con il suo cagnolino per recarsi a prendere l'acqua ad un fontana denominata "Torrino". Ella lo teneva al guinzaglio, quando il signor M., che abita vicino casa sua, si avvicinava e dava un calcio al cane.

M. A. è vicino di casa della R.. Con lui non vi erano e non vi sono buoni rapporti a causa di una controversia di natura civile concernente l'erezione di un muro fatto da lei edificare a confine con la proprietà del M.. La teste infatti ha tra l'altro dichiarato:

"Mi ha dato tanto fastidio, tanto fastidio che mi ha fatto sentire male, Signor Giudice! Con un muro di cinta che stiamo facendo, mi ha portato qua, a fare una causa, che doveva essere demolito e pagate tutte le spese! Che io avevo fatto 'sto muro di recinto con un progetto dato dal Comune, fatto con i mattoni, con le cose di cemento sismico, col ferro sismico, col cemento sismico, tutto quanto e siamo arrivati a 5 - 6 anni a fare una causa, qua, 'sto muro dovevo essere demolito! È finito 'sto muro e abbiamo pagato le conseguente tanto lui e tanto io! Il muro sta là perché l'ho fatto a regola di legge e dopo un mese, poco tempo dopo, un paio di mesi dopo, perché ci è rimasto tanto in odio con me, tanto in odio, me ne ha fatte di tutte e di più, che mi incontrava e mi diceva sempre che mi voleva far vendere la casa ed è arrivato che mi ha dato anche il calcio a 'sto cane, capito?"

2.3) Come si è detto, passando accanto al cancello della casa di proprietà del vicino di casa, La R. osservò la presenza dello stesso in prossimità del marciapiedi. Improvvisamente, al transito del cane il M. gli sferrò un poderoso calcio. Il calcio fu del tutto gratuito non avendo il cane manifestato alcun atteggiamento aggressivo. Le ridotte dimensioni della bestiola del resto, inducono ad escludere l'esistenza di un pericolo imminente per l'incolumità del M..

La R., comprensibilmente turbata, domandò a voce alta al vicino per quale motivo avesse compiuto quell'azione tanto incongrua, ricevendo quale risposta che ella avrebbe dovuto mettere al minuscolo cane una museruola.

La risposta appare tanto incongrua da apparire pretestuosa. Come già osservato, non risulta che il cane avesse manifestato intenti molesti od aggressivi tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'imputato. Del resto, in nessuna delle deposizioni testimoniali, nemmeno in quella a carico resa dalla moglie dell'imputato, è emerso che il cane avesse molestato, aggredito o fosse sul punto di aggredire il M..

2.4) Dietro la frase: "Mettigli la museruola", pertanto, si cela unicamente l'astio esistente tra le due famiglie a motivo della menzionata controversia civile.

La teste ha infatti dichiarato: "(...) C'erano due persone, uno quasi di fronte a lui, che era uscito fuori al fresco, mi ha dato 'sto calcio e io ho detto: "Perché mi hai dato il calcio al cane?" "Mettigli la museruola!", ha fatto a me lui! "Perché non gli metti la museruola?" "E mo' la metto a te!" gli ho detto io, Signor Giudice!"

A nulla rileva l'argomento secondo cui la causa civile promossa dal M. a causa dell'edificazione del muro di confine fatta dai coniugi B. - R. abbia avuto esito negativo per questi ultimi. Infatti la testimone, a domanda del difensore dell'imputato ha ammesso di esser stata soccombente in quel giudizio civile, ma che il muro non lo aveva demolito. I coniugi M. -C. pertanto avevano indubbio

motivo di rancore nei confronti della parte civile e della di lui moglie, non avendo ottenuto il risultato concreto cui era preordinata l'azione civile, ossia il ripristino dello status quo ante.

2.5) Il calcio sferrato al cane fu senz'altro di particolare violenza poiché la bestiola finì a terra sul marciapiedi, la teste ha infatti dichiarato quanto segue:

DICH. D. R.: È un pechinese! Ma quanto è grazioso, bello, che la sera quando lo porto in giro a spasso mi ci fanno una festa, 'sto musetto che è una creatura per quanto è bello!

GIUDICE: E gli ha dato un calcio, lei ha detto? Questo calcio?

DICH. D. R.: Me ne ha dato un calcio e l'ha mandato a finire... (...) Al marciapiede, lui stava sopra al cancello, il cancello suo, fuori alla strada proprio, sempre sopra al cancello suo e io andavo con 'sto cagnolino che andavo a prendere l'acqua al Torrino, che sta 50 -60 (...) Me ne ha dato 'sto calcio e lo ha mandato a finire al marciapiede, giù allo scoglio del marciapiede! Allora stava un'altra persona, di fronte, D.N., e dicevo: "Ecco, lo vedi? Mi ha dato il calcio al cane! Perché me lo ha fatto?". Ci ho detto: "Perché me lo si fatto?"(...)

GIUDICE: Dov'è andato a finire dopo il cane, dopo che gli ha dato il calcio?

D. R.: Gli ha dato il calcio e lo ha mandato a finire... C'è il marciapiede? Al margine del marciapiede! (...) Sì era al margine del marciapiede, dove finisce il marciapiede me lo ha...(...)

GIUDICE - Cioè da dove stavate voi lo ha mandato lontano qualche metro o di meno di un metro?

D. R.: Sì, quasi un metro, mo' la misura io non lo so!

2.6) Quanto alle conseguenze lesive del gesto, la teste ha dichiarato che osservò immediatamente che il cane zoppicava dalla zampa posteriore destra, pertanto lo prese in braccio e proseguì verso il "Torrino" a prendere l'acqua ed il giorno dopo, evidentemente persistendo la zoppia, lo condusse dal veterinario dr. M., il quale gli prescrisse l'applicazione di crema e di calcio per circa una settimana.

Risulta dal certificato del dr. M., che al cagnolino fu prescritta anche l'assunzione di medicinali in fiale per 5 giorni. Ciò conferma la sussistenza di un danno obiettivo prodotto all'animale dall'inusitata azione violenta posta in essere dall'imputato.

Va al riguardo osservato che nel certificato è consigliata anche la radiografia, segno che la zoppia era tale che appariva necessario verificare l'esistenza di eventuali fratture o effrazione dell'arto. La diagnosi infatti fu quella di "zoppia" dell'arto posteriore destro dovuta a "probabile lesione di origine traumatica". Diagnosi che assume il carattere della certezza, ove si consideri che non è emersa prova di una causa alternativa della malattia interrutiva del nesso causale tra il 04 agosto 2006 (data del commesso reato) e il 05 agosto 2006 (data della visita veterinaria).

La testimone ha riferito che il cagnolino si ammalò anche di ernia alla schiena. A tale riguardo risulta prodotta certificazione medica dell'anno 2007; tuttavia non vi è prova che tale patologia fu determinata dal calcio sferrato all'animale dall'attuale imputato e non insorta per cause alternative.

2.7) Quanto alla presenza di altre persone che possano avere osservato la scena o udito rimostranze in conseguenza del fatto, la teste è apparsa credibile. Ha riferito infatti che, poco distante dalla cancello del M. aveva osservato la presenza del macellaio fuori dal negozio, ma che non era certa che questi avesse potuto osservare quanto accaduto (f. 9 udienza del 25 gennaio 2010). Aveva inoltre notato la presenza, al di sotto del porticato della sua abitazione, del signor D.N. il quale, se poteva non avere osservato la scena, aveva senz'altro udito le rimostranze da lei rivolte ad alta voce all'indirizzo del M. subito dopo il fatto.



3) Le dichiarazioni rese dalla teste diretta R. D. hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste D.N.. Questi all'udienza del 4.3.2010 ha dichiarato che il giorno del fatto si trovava nella sua abitazione intento a pulire un'aiuola, quando sentì una signora gridare le frasi: " Che è successo! (...) Hai visto che è successo? (...) Questo non si fa! (...) E' un cane, un cane piccolo!" Alzato lo sguardo, vide c'era una signora, un cane un po' più avanti, ed il signor M. A. vicino alla signora in posizione frontale rispetto ad essa. La signora gridava nei confronti di M. A.. Il teste non ha fatto cenno nella sua deposizione alla presenza di altre persone. In particolare, pur avendo dichiarato di conoscere il signor M. e la sua famiglia, non ha riferito di aver visto la presenza della moglie di questi, C. A. M.. Il teste ha confermato le dichiarazioni da lui in precedenza rese dinanzi ad altro giudice monocratico. Il teste ha puntualizzato che il cane si trovava dopo la persona di M. A.. Tale circostanza appare dunque senz'altro compatibile con la narrazione dei fatti resa dalla signora R. e non con quella accreditata dalla difesa secondo cui mai il signor aveva tirato un calcio al cane. E' evidente che è del tutto compatibile con la dinamica dei fatti narrata dalla teste R. che il cane, dopo il calcio subito, fosse stato sospinto in avanti rispetto alla posizione del R..

4) Il teste T. ha dichiarato che il giorno dei fatti, in orario di poco anteriore alla chiusura, si trovava nel suo negozio di macelleria quando vide transitare davanti al suo negozio la moglie di B. e subito dopo udì l'anziana donna parlare ad alta voce "come se ce l'avesse con qualcuno". Direttosi verso l'ingresso del locale commerciale, proprio così come ha dichiarato la teste R., udì la signora parlare con il M. del cane. Il teste nuovamente esaminato all'udienza del 13 maggio 2011, ha confermato quanto da lui dichiarato dinanzi al precedente giudice all'udienza del 02 luglio 2009, nuovamente precisando che la signora appariva agitata "come se fosse successo qualcosa" (f. 9 udienza del 13 maggio 2011). Nemmeno lui faceva cenno alla presenza sul luogo della signora C. A. M. benché, la conosca quale moglie del M..

5) La teste a discarico C. A. - che nessuno degli altri testimoni ha riferito essere presente sul posto - ha negato di avere visto che il proprio coniuge abbia sferrato un calcio al cane della signora R.. La testimone ha però riferito che la signora R., transitando davanti la propria abitazione, aveva improvvisamente inveito nei confronti di suo marito, che era nei pressi del cancello della loro abitazione, indirizzandogli ad alta voce le frasi: "Questo non si fa, questo non si fa!", ossia parte delle frasi udite dal teste indifferente D.N. (f. 11 udienza del 13 maggio 2011).

La teste ha anche confermato l'esistenza di pessimi rapporti tra la sua famiglia e quella dei coniugi B. - R. riferiti dalla teste R.: oltre alla controversia civile relativo all'edificazione del muro di confine cui si è già fatto cenno, ella ha ammesso di aver sporto querela nei confronti del signor B. per ingiurie anteriormente ai fatti per cui è causa. L'attendibilità della teste nella parte in cui ha riferito di aver osservato con esattezza che suo marito era al di qua del cancello, tale per cui egli non poteva attingere con un calcio il cane della signora R., è dunque seriamente compromessa.

6) Tenuto conto delle emergenze processuali, può dunque essere dichiarata la colpevolezza dell'imputato in relazione al reato contestato. La deposizione della teste R. corroborata dai menzionati riscontri emersi dalle altre deposizioni testimoniali, dimostra la consumazione del reato in capo all'odierno imputato. E' del tutto inverosimile che l'anziana donna intenta a recarsi a prelevare acqua presso la vicina fontana, inscenasse l'aggressione del cane. Considerati i pessimi rapporti esistenti con il signor M. e la pendenza di giudizi penali a carico di suo marito, è inverosimile che ella si ponesse nelle condizioni di esporsi al rischio di nuove iniziative penali.

Inoltre, ben avrebbe potuto simulare di essere stata percossa o ingiuriata personalmente dal predetto. Di converso, la spontaneità con la quale la signora R. cominciò ad inveire contro il M. con le frasi sopra riportate, in particolare quella riferite alla minutezza del proprio cane, ripetute più volte nel dibattito, rendono pienamente credibile che in quell'occasione il M. sferrò al cane della R. un poderoso quanto gratuito attacco corporale, a motivo dei pessimi rapporti di vicinato esistenti tra il M. e il B..

In conclusione si è trattato di una ritorsione trasversale operata in danno di un animale che ben sapeva, come è apparso evidente dalla deposizione del teste R., essere particolarmente caro alla famiglia tanto da costituirne parte rilevante.

La condotta è pertanto connotata da particolare malvagità ed intensità di dolo perché arrecata nei confronti di un essere del tutto estraneo alle diatribe con i proprietari dell'animale.

Può dirsi pertanto pienamente integrato il reato contestato, che richiede quale elemento oggettivo, che l'animale sia sottoposto a sevizie ossia ad un atto di tortura e si consuma con la semplice esecuzione dell'azione illecita.

Non ritiene questo giudice che la condotta debba essere necessariamente abituale, potendo il reato dirsi integrato anche con una sola azione produttiva di lesioni, allo stesso modo in cui ricorre il reato in parola nel caso in cui, mediante una sola azione ingiustificata e non necessitata, si produca la morte dell'animale.

Il bene giuridico protetto è infatti il sentimento per gli animali. Ne consegue che anche una sola azione qualificata da particolare gravità e dispregio nei confronti di un animale, è idonea a ledere il sentimento comune per gli animali

Dunque l'imputato, sferrando un poderoso calcio all'innocuo animale senza alcuna giustificazione, se non quella di arrecargli gratuitamente dolore e produrgli lesioni, risponde del reato contestato; del resto che in seguito al calcio il cane abbia subito significative ripercussioni fisiche, è dimostrato dalla certificazione medica da cui risulta che il cane soffrì per circa sette giorni di zoppia ad un arto. Quanto alla consapevolezza che l'animale appartenesse ad un terzo, elemento costituente elemento costitutivo del reato (Cass. sez. 3 n. 44822/2007), esso è ampiamente provato dal fatto che l'imputato era a conoscenza della proprietà da parte del suo vicino di casa del cane; in ogni caso la presenza di un guinzaglio al quale la R. teneva il proprio cane al momento del fatto, esclude ogni dubbio al riguardo.

7) Venendo alla quantificazione della pena, all'imputato possono essere concesse attenuanti generiche solo in relazione allo stato di incensuratezza dello stesso e al fine di adeguare la pena al caso concreto, contenuto in ogni caso in termini di lesività (gg. sette circa di guarigione). A pena pertanto può essere determinata in termini pecuniari nella multa di Euro 4.000/00 (Pena base Euro 6.000/00 diminuita per effetto di concessione di attenuanti generiche ad Euro 4.000/00), oltre al pagamento delle spese processuali come per legge.

8) Di converso questo giudice non ritiene concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena. E' emerso con chiarezza dal dibattito, che i rapporti di vicinato ed interpersonali tra l'imputato M. e i componenti della famiglia B. - R. sono deteriorati al punto da non consentire una prognosi favorevole circa la futura astensione dal commettere altri reati.



9) Venendo al risarcimento del danno, va senz'altro riconosciuto il danno patrimoniale determinato dalle spese mediche e di cura cui fu sottoposto il cane nel periodo immediatamente successivo al fatto, documentate in atti. A tale riguardo vi è prova che una sola visita presso il veterinario ha un costo medio di 120 Euro, somma alla quale vanno aggiunte le spese per l'acquisto di medicinali. In conclusione stimasi congruo liquidare il danno patrimoniale nella somma di Euro 250/00.

10) Quanto al danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., esso costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 19/02/2009 Cass. Sezioni Unite n. 26972/2008)

La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto, tra l'altro, della gravità del reato, desunta da una serie di elementi tra i quali l'intensità del dolo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15103 del 25/10/2002).

Tenuto conto della particolare intensità del dolo della condotta di reato che si è avuto modo di rilevare, e dell'intenso legame affettivo intercorrente tra l'animale ed il suo proprietario, stimasi congruo quantificare in 300/00 Euro la somma da liquidarsi a titolo risarcimento del danno morale. VA in ogni caso tenuto conto che la malattia dell'animale e la sofferenza morale da essa derivata si è protratta per un tempo contenuto nell'ordine di una settimana.

11) Sul totale risultante dalla sommatoria dei due danni, pari ad Euro 550/00, vanno computati interessi nella misura legale e la rivalutazione secondo indici i.s.t.a.t. dalla data del commesso reato alla data odierna, così come di seguito determinato:

Omissis

12) Ai sensi degli artt. 541 c.p.p. e 153 disp. att. c.p.p., alla sentenza di condanna segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di parte civile, che si liquidano complessivamente nella somma di Euro 2.460,49 comprensiva di spese generali, cassa avvocati ed i.v.a., così come di seguito determinato:

Omissis

RIEPILOGO

Onorari Euro 1.738,00 Spese generali (12,5%) Euro 217,25 Cassa Avvocati (4%) Euro 78,21
Totale Imponibile Euro 2.033,46 IVA 21% su Imponibile Euro 427,03 Totale Euro 2.460,49

P.Q.M.

- visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara l'imputato M. A. nato ad A. (F.) il (...) colpevole del reato contestato; concesse attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.p., lo condanna alla pena di Euro 4.000/00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

- visti gli artt. 538, 185 c.p., 2043,2059 c.c., condanna l'imputato M. A. al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile B.A., che liquida in Euro Euro 691,76 di cui Euro 250/00 per il danno patrimoniale Euro 300/00 per il danno non patrimoniale / morale, Euro 141,76 per interessi legali e rivalutazione secondo indici i.s.t.a.t. dalla data del commesso reato alla data odierna;

- visti gli artt. 541 c.p.p., 153 disp. att. c.p.p., condanna l'imputato M. A. al pagamento delle spese di costituzione di parte civile a favore della costituita parte civile B.A., che si liquidano in Euro 2.460,49 comprese spese generali, cassa avvocati e i.v.a.;
- visto l'art. 544 c.p.p. fissa in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.